

Diritto di voto solo con assemblea o delibera separata

Uno degli argomenti di maggior rilievo in tema di strumenti finanziari partecipativi è quello del diritto di voto attribuito ai titolari degli Sfp. Al proposito, secondo l' articolo 2351, comma 5, del Codice civile, gli strumenti finanziari «possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati». Come si interpreta dunque questa espressione normativa ? Secondo la nuova massima n. 167 del Consiglio notarile di Milano, il diritto di voto su argomenti «specificamente indicati», che può essere attribuito agli strumenti finanziari partecipativi, non può dare luogo a un' unica deliberazione formata con il conteggio indifferenziato, e riferito a un' unica base di calcolo, delle presenze e dei voti degli azionisti e dei titolari di strumenti finanziari

partecipativi. Pertanto, qualora lo statuto (o il regolamento allegato allo statuto) preveda che la volontà dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi debba formarsi in modo collegiale, il loro diritto di voto deve essere esercitato o nell' ambito di un' assemblea separata da quella degli azionisti o, quanto meno, deve dar luogo a una deliberazione formata con un conteggio separato dei voti degli strumenti finanziari partecipativi, a prescindere dal fatto che lo statuto (o il regolamento ad esso allegato) disponga che la riunione degli azionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi debba o possa avvenire contestualmente nel medesimo luogo. Gli «argomenti specificamente indicati» sui quali può essere previsto il voto dei titolari di strumenti finanziari partecipativi possono consistere in particolare: nell' esercizio di diritti e prerogative autonomamente concessi alla collettività degli strumenti finanziari partecipativi (come ad esempio la nomina di un componente degli organi sociali); nell' approvazione di determinate deliberazioni di competenza dell' assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti, fatta eccezione per le materie per le quali la legge non consente la previsione di maggioranze più elevate (ossia, ai sensi dell' articolo 2369, comma 4, del Codice civile, l' approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche



sociali); nell' autorizzazione al compimento di determinati atti da parte degli amministratori, a prescindere dal fatto che lo statuto preveda o meno l' autorizzazione dell' assemblea ordinaria (ai sensi dell' articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice civile), in riferimento ai predetti atti di gestione. Quanto al funzionamento dell' assemblea dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi, la massima milanese n. 167 afferma che: a) si deve ad essa applicare la disciplina dell' assemblea straordinaria nei casi in cui debba riunirsi (ai sensi dell' articolo 2376, comma 1, del Codice civile) per l' approvazione delle deliberazioni dell' assemblea degli azionisti che pregiudicano i diritti di una categoria di strumenti finanziari partecipativi; b) in ogni altro caso, lo statuto può liberamente disciplinare i profili procedurali e formali delle riunioni assembleari dei titolari di strumenti finanziari partecipativi, fermo restando che, in mancanza di apposita previsione a tal riguardo, si deve ritenere applicabile la disciplina delle assemblee straordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.